



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 144 del Reg. Data 20-12-2018

Oggetto: Incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 della dipendente sig.ra Tardella Solidea del Comune di Camporotondo di Fiastrone - Atto di indirizzo e richiesta di autorizzazione.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 16:30, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PAOLONI ROBERTO	SINDACO	P
ANTINORI MARIO	VICE SINDACO	P
LOSEGO FRANCESCO	ASSESSORE	A

Presenti n. 2

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Dott. Trojani Fabio

Il Presidente Dott. PAOLONI ROBERTO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Belforte del Chienti è inserito nell'allegato 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

CONSIDERATO che la struttura organizzativa del Comune è articolata in 5 aree e precisamente:

- ⇒ *Area Affari Generali*, composta dai seguenti uffici/servizi: Segreteria (svolto in convenzione con il Comune di Apiro capo convenzione e il Comune di Poggio San Vicino) – Sociale (gestito con delega dall'Unione Montana “*dei Monti Azzurri*” – Protocollo – Polizia Locale (gestito in convenzione con i Comuni di Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona) – Polizia Amministrativa – Servizi scolastici e relativo trasporto – Personale (parte giuridica);
- ⇒ *Area Demografica*, composta dai seguenti uffici/servizi: Anagrafe – Stato Civile – Elettorale – Statistica;
- ⇒ *Area Finanziaria*, composta dai seguenti uffici/servizi: Ragioneria – Economato – Tributi – Personale (parte economica);
- ⇒ *Area Lavori Pubblici/Patrimonio*, composta dai seguenti uffici/servizi: Lavori Pubblici – Manutenzioni del patrimonio;
- ⇒ *Area Urbanistica ed edilizia*, composta dai seguenti uffici/servizi: Urbanistica – Edilizia privata.

DATO ATTO che:

- presso l'*Area Finanziaria* è in servizio un solo dipendente a tempo pieno e indeterminato, coadiuvato da un dipendente del Comune di Civitanova Marche, in convenzione ex articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004, che presta servizio per n. 15 ore settimanali;
- presso l'*Area Urbanistica ed edilizia* è in servizio un solo dipendente a tempo parziale e indeterminato;

PRECISATO che è stata valutata la necessità di affiancare al personale di dette aree una figura, di comprovata competenza e professionalità, che sia di supporto e di collaborazione operativa al fine di provvedere a tutte le incombenze dei vari servizi interessati, con particolare riguardo al servizio tributi nell'intento di intensificare la lotta all'evasione tributaria;

INDIVIDUATA, a tale scopo, la signora Solidea Tardella, dipendente a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato del Comune di Camporotondo di Fiastrone (MC) in qualità di istruttore amministrativo – *categoria «C» – posizione economica «C3»*, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, la quale, opportunamente interpellata, ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio presso questo Ente per n. 18 ore settimanali da effettuarsi mediante il cosiddetto «*scavalco d'eccezione*»;

RICHIAMATO, al riguardo, l'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a mente del quale:

«I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi

DELIBERA DI GIUNTA n.144 del 20-12-2018 COMUNE BELFORTE DEL CHIEN TI

dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza»;

OSSERVATO che la disciplina sopracitata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e che essa è applicabile al Comune di Belforte del Chienti, trattandosi di un Ente con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, che pertanto, utilizzando una procedura snella e veloce, può usufruire delle prestazioni di un dipendente di altro Comune;

VISTO, a tale riguardo, che il Consiglio di Stato – sezione I[^] – con parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, coordinato con la circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005 del 21 ottobre 2005, sulla base di specifica richiesta del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie, formulata con nota n. 15700/AAGG/2005/395 in data 21 aprile 2005 al fine di chiarire se poteva considerarsi superato il principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno, affermato dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n.30 marzo 2001, n. 165, che fa salve le incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e, nel caso affermativo, come si coordini con l'articolo 92 del decreto legislativo n. 267/2000, che permette ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, ha affermato che:

«... è agevole osservare, anzitutto, che il citato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si attegga come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'articolo 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001»;

DATO ATTO, quindi, che secondo l'orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti:

- *«la formula organizzativa introdotta dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, Non integra, quindi, di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 5.000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie. Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale»* (cfr. sezione regionale Piemonte n. 200 del 25 maggio 2012);
- *«la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali vigenti»* (cfr. sezione regionale Piemonte n. 281 del 18 luglio 2012);
- *«in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto, ma che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza»* (cfr. sezione regionale Lombardia n. 3 del 22 gennaio 2009);
- *«l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale»* (cfr. sezione regionale Lombardia n. 3 del 22 gennaio 2009);

VISTI inoltre:

DELIBERA DI GIUNTA n.144 del 20-12-2018 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34 del 23 maggio 2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- l'orientamento applicativo dell'ARAN (RAL358 del 4 giugno 2011) secondo il quale un ente locale può assumere a tempo parziale un dipendente di altro ente locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione richiesta dall'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 oppure siano rispettate le previsioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

VISTO l'articolo 4, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000, che demanda agli enti locali la valutazione della compatibilità della seconda attività lavorativa con quella relativa al preesistente rapporto e l'individuazione di quelle comunque non consentite perché interferenti con i compiti istituzionali;

VISTO l'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed in particolare il comma 8, primo periodo, a mente del quale «*Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi*»;

VALUTATO che, per caratteristiche e finalità, la prestazione di cui trattasi risulti compatibile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e non contrastante con il principio generale costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione;

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione dell'atto *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti appartenenti al medesimo comparto, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del proprio rapporto di lavoro;

EVIDENZIATO che, in applicazione del citato comma 557, l'attività lavorativa di specie avverrà nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ⇒ le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio che la dipendente interessata presta presso il Comune di provenienza, fermo restando che l'orario di lavoro settimanale, cumulato fra i due enti, non potrà superare il limite medio di 48 ore settimanali stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- ⇒ il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ⇒ la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- ⇒ il compenso da corrispondere, a totale carico del bilancio del Comune di Belforte del Chienti, è quello previsto dal contratto di lavoro per il personale del comparto «*Funzioni locali*» per la posizione economica in godimento (C3), ovviamente rapportato alle 18 ore prestate;

RILEVATO che la spesa conseguente è valutata, su base annua, in complessivi € 20.120,00, di cui:

- ✓ quanto a € 11.762,00 a titolo di trattamento economico annuo lordo calcolato sulla base dell'attuale posizione economica di inquadramento (C3) e rapportato alle 18 ore settimanali (pari al 50%);

DELIBERA DI GIUNTA n.144 del 20-12-2018 COMUNE BELFORTE DEL CHIEN TI

- ✓ quanto a € 4.408,00 a titolo di oneri riflessi a carico dell'Ente;

VISTO, a tale riguardo, l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante disposizioni in materia di contenimento delle spese per assunzioni di personale a tempo determinato, tra le quali rientra anche quella di specie;

DATO ATTO che il Comune di Belforte del Chienti è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per cui, a termini del citato articolo 9, comma 28, 7° periodo, introdotto dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 90, il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato è pari a € 21.531,00 che corrisponde alla spesa sostenuta per analogo istituto nel corso dell'anno 2009;

DATO ATTO altresì che, ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro in parola, il Comune di Belforte del Chienti:

- ✓ nel corso dell'anno 2017, ha conseguito l'obiettivo di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 463 e successivi, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetto "*pareggio di bilancio*");
- ✓ in data 28 marzo 2018 ha provveduto, in conformità al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 35717 del 12 marzo 2018, all'invio della certificazione inerente alla verifica del conseguimento dell'obiettivo di saldo non negativo;
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 9 novembre 2017, con cui si è approvato il DUP per il triennio 2018/2020, ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27 marzo 2018 ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- ✓ in data 19 aprile 2018 ha provveduto all'invio dei corrispondenti dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 3 aprile 2018 ha approvato il "*piano della performance*", integrato nel "*piano esecutivo di gestione*", di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 4 luglio 2018 ha approvato il rendiconto della gestione 2018;
- ✓ in data 19 aprile 2018 ha provveduto all'invio dei corrispondenti dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

DATO ATTO, inoltre, che il decreto 7 maggio 2018 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per i Comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, ha disposto tra l'altro:

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi in ordine, rispettivamente, alla regolarità

DELIBERA DI GIUNTA n.144 del 20-12-2018 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, coordinato con il parere del Consiglio di Stato – sezione 1^a n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 – e con la circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005 del 21 ottobre 2005, dell'attività lavorativa della signora Solidea Tardella, dipendente a tempo parziale e indeterminato del Comune di Camporotondo di Fiastrone (*categoria «C» – posizione economica «C3»*), a supporto dell'*Area Finanziaria* e dell'*Area Urbanistica ed edilizia* del Comune di Belforte del Chienti.
- 3) Di dare atto che la prestazione di cui trattasi, previa autorizzazione da rilasciarsi a cura del Comune di Camporotondo di Fiastrone, sarà resa:
 - ✓ con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2019 fino al giorno 31 dicembre 2019, salvo proroga, indicativamente nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì;
 - ✓ per n. 18 ore settimanali da espletarsi oltre l'orario d'obbligo del Comune di Camporotondo di Fiastrone (attualmente pari a 18 ore settimanali), quindi entro il limite medio stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prevede espressamente che *«La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario»*;
 - ✓ senza pregiudizio alcuno al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Camporotondo di Fiastrone.
- 4) Di precisare quindi che:
 - il conseguente trattamento economico sarà attribuito in corrispondenza della *posizione economica «C3»*, del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 21 maggio 2018, nella misura del 50% in relazione alle 18 ore prestate e verrà gestito e corrisposto direttamente dal Comune di Belforte del Chienti per cui nessun onere finanziario, di qualsivoglia natura, sarà posto a carico del bilancio del Comune di Camporotondo di Fiastrone;
 - le ferie, la cui autorizzazione preventiva spetta al Comune di Camporotondo di Fiastrone, saranno fruito contemporaneamente nei due enti sia se godute in periodi continuativi che frazionati;
 - saranno garantiti il periodo di riposo giornaliero e settimanale.
- 5) Di subordinare la prestazione di specie al rilascio della prescritta autorizzazione da parte del Comune di Camporotondo di Fiastrone.
- 6) Di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000.

Successivamente con separata votazione unanime, la Giunta Comunale,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 — ultimo comma — del decreto legislativo n. 267/2000.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Belforte del Chienti, 20-12-2018

**Il Responsabile del servizio
Dott. Trojani Fabio**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Belforte del Chienti, 20-12-2018

**Il Responsabile del servizio
Montresor Renzo**

Li, 20-12-2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. PAOLONI ROBERTO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Trojani Fabio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-06-19.

[X] Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 11-06-19, Prot. n. 3190.

Li, 11-06-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Trojani Fabio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 11-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dott. Trojani Fabio

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
